

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione)

e

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente della 6^a Comm.ne
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e per i lavori pubblici Giglia.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico ed artistico » (735), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Maier riferisce sul disegno di legge, che tende a disciplinare le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione per le opere interessanti il patrimonio storico ed artistico, finanziate coi fondi straordinari iscritti nel bilancio della Pubblica istruzione ai sensi della legge 13 dicembre 1957, n. 1227. Il provvedimento si rende necessario — precisa il relatore — in conseguenza dei rilievi fatti dalla Corte dei conti sulla

legittimità dell'intervento del Ministero dei lavori pubblici in questo settore. Dopo avere rilevato come il provvedimento armonizzi l'attività dei due Dicasteri, al fine di garantire la validità anche artistica, oltre che tecnica, dei restauri, il senatore Maier esprime il suo plauso ai proponenti e conclude auspicando che il Ministero della pubblica istruzione provveda in maniera più adeguata, nel futuro, alla tutela ed alla conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Prende successivamente la parola la senatrice Tullia Romagnoli Caretoni. Dopo avere ricordato che il disegno di legge in discussione è stato presentato nel 1964 per ovviare alle difficoltà già esposte dal senatore Maier, la senatrice Caretoni osserva che la legislatura volge al termine senza che sia stato emanato un provvedimento organico in materia; l'oratrice rammenta poi l'impegno, assunto dal Ministro della pubblica istruzione, di dar seguito alle proposte dell'apposita Commissione di indagine sul patrimonio artistico, e conclude annunciando la presentazione di un ordine del giorno per invitare il Ministro dei lavori pubblici a disporre che gli organi periferici del suo Dicastero intervengano in modo prioritario, secondo le indicazioni della competente Sovrintendenza, nei casi in cui sussista necessità ed urgenza di salvare un monumento.

Il senatore Piovano si sofferma sul diverso rapporto tra le previsioni del programma quinquennale (che assegna una netta prevalenza agli interventi del Ministero della pubblica istruzione) e la disciplina proposta dal disegno di legge in discussione (che tende

invece ad aumentare le competenze del Ministero dei lavori pubblici).

Interviene quindi il senatore Spigaroli, il quale, dopo aver fatto presente che i finanziamenti della ricordata legge n. 1227 del 1957, che dovevano avere carattere straordinario ed aggiuntivo, sono stati invece impiegati per la manutenzione ordinaria, sottolinea l'esigenza di rifinanziare la suddetta legge mediante i fondi previsti dal programma economico nazionale. Rispondendo poi al senatore Piovano, il senatore Spigaroli rammenta che il disegno di legge in esame tiene conto non solo delle indicazioni del piano relative agli interventi straordinari, ma altresì di tutti gli stanziamenti che esso destina a questo settore.

Il senatore Crollalanza, intervenendo sul problema della definizione delle competenze, ricorda che nel 1931 il Ministero dei lavori pubblici accentrò in sé le opere di competenza dello Stato, eccettuate alcune di particolare interesse militare, riconoscendo però, per determinate opere, la direzione artistica degli organi della Pubblica istruzione. Conclude auspicando maggiori stanziamenti per la manutenzione delle opere, senza i quali l'attribuzione di competenza resterebbe illusoria.

Dopo brevi interventi del senatore Genco (che afferma l'esigenza di salvaguardare il patrimonio artistico, fondamentale attrattiva per il turismo) e del presidente Russo (che sottolinea l'alto valore spirituale del suddetto patrimonio), il sottosegretario per la pubblica istruzione Caleffi assicura il relatore e la senatrice Carettoni che il progetto di legge con cui si richiede la delega per la riorganizzazione della Direzione generale delle belle arti sulla base di una maggiore autonomia è di prossima presentazione; si dichiara poi favorevole agli emendamenti presentati.

In senso ugualmente favorevole si pronuncia il sottosegretario per i lavori pubblici Giglia, il quale riconosce la necessità di aumentare gli stanziamenti annuali per la manutenzione delle opere.

Successivamente il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno dei senatori Tullia Carettoni e Maier, che viene accettato dai rappresentanti del Governo come raccomandazione.

Si passa quindi all'esame degli articoli. Sull'articolo 1, i senatori Maier e Spigaroli illustrano alcuni emendamenti formali; dopo breve discussione vengono approvati tali emendamenti, e quindi l'articolo 1 nel suo complesso.

Gli stessi senatori Maier e Spigaroli propongono quindi, dopo il primo, un articolo aggiuntivo, che viene approvato dalle Commissioni riunite. Esso disciplina le modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori considerati nell'articolo 1, nonché di assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri.

Sull'articolo 2 si svolge una breve discussione, nella quale intervengono i senatori Adamoli, Crollalanza, Maier, Spigaroli e Genco. Infine l'articolo viene approvato nel testo presentato, dopo che i senatori Maier e Spigaroli hanno ritirato un loro emendamento. Infine, le Commissioni riunite approvano il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro del tesoro Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge** » (1865).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Prende la parola il relatore Ferreri, il quale riassume brevemente le precedenti fasi della discussione.

Il presidente Bertone ricorda che nella seduta del 27 aprile era stata prospettata

l'opportunità di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, qualora il Governo avesse risposto in modo esauriente ai quesiti sollevati nel corso del dibattito.

Prende successivamente la parola il ministro del tesoro Colombo. L'oratore premette, anzitutto, che la durata dei finanziamenti disposti dal disegno di legge è condizionata dalla destinazione riservata ai finanziamenti medesimi: infatti, trattandosi di contributi sugli interessi per operazioni finanziarie, il finanziamento sarà impiegato prevalentemente nei primi anni di applicazione della legge, estendendosi poi per tutta la durata dei mutui ai quali gli interessi stessi si riferiscono. Il Ministro riferisce poi ampiamente sull'impiego degli stanziamenti predisposti dalle leggi precedenti per operazioni del genere, che sono ammontati complessivamente a 43 miliardi. Le operazioni in corso, invece ascendono nell'insieme a 69 miliardi, di cui 34 sono attribuiti ad operazioni già pienamente definite, mentre i restanti 35 si riferiscono ad operazioni avviate ma non ancora consacrate in un procedimento formale. Dopo avere illustrato la distribuzione tra i diversi Paesi delle operazioni finanziarie in corso, l'oratore passa ad esaminare i diversi tipi delle operazioni stesse: alcune di queste rientrano nell'ambito di accordi internazionali (i cosiddetti « consorzi per aiuti » ai Paesi in via di sviluppo), altre attengono al rifinanziamento di mutui precedentemente contratti da alcuni Paesi, i quali alla scadenza non sono stati in grado di provvedere all'estinzione; altre, infine, riguardano appalti di grandi lavori, nei quali l'Italia ha acquisito un notevole prestigio internazionale. Dopo avere esposto alcuni dati concernenti le maggiori operazioni in corso, l'onorevole Colombo si intrattiene sulle operazioni riguardanti l'Unione Sovietica. Egli si sofferma anzitutto sull'iniziativa dell'ENI per la costruzione di un oleodotto, rilevando che essa si inserisce nella politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico perseguita dall'Italia, peraltro a condizioni di acquisto dei prodotti, e di finanziamento dei lavori, che risultino economicamente valide. Venendo successivamente a parlare dell'accordo tra la FIAT e l'Unione Sovietica, il Ministro sotto-

linea come l'attuazione di esso sia subordinata all'approvazione del disegno di legge in esame, anche se il Governo si è già impegnato all'estero, in modo analogo a quanto avviene nel periodo che intercorre tra la stipulazione di un trattato e la sua ratifica parlamentare. Sempre a proposito di questa operazione, l'oratore sottolinea la sua assoluta economicità ed il fatto che l'accordo è stato raggiunto superando una vivace concorrenza. Il complesso dell'operazione ammonta ad oltre 200 miliardi e l'onere derivante dal contributo sugli interessi è di 35 miliardi in nove anni.

Il Ministro conclude la sua esposizione soffermandosi sulla richiesta, che è stata avanzata nella seduta del 27 aprile, di stabilire una ripartizione del contributo governativo per operazioni di questo tipo tra le piccole e medie industrie da un lato e le grandi imprese dall'altro. A questo proposito, egli rileva che il Governo tende sempre a favorire le piccole e medie industrie, le quali si avvantaggiano anche delle grandi operazioni condotte in prevalenza da grandi complessi; non ritiene peraltro che si possano introdurre vincoli precisi e predeterminati all'azione del Governo, in una materia che richiede di per sè una notevole discrezionalità.

Prende successivamente la parola il senatore Pesenti, il quale rileva che lo Stato, pur contribuendo finanziariamente, non ha nessun modo di controllare i profitti che le imprese ricavano da queste operazioni; il Governo stabilisce la misura del suo contributo sulla base delle cifre fornite dalle imprese, senza accertare, appunto, quale sia il profitto. L'oratore si chiede pertanto se non sia opportuno istituire una Commissione parlamentare che abbia funzioni consultive e di controllo, in modo da influire sulla scelta delle operazioni da ammettere al beneficio del contributo statale.

Il senatore Lo Giudice riprende successivamente la sua proposta di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, sottolineando il carattere accessorio del provvedimento, il quale, proprio per tale sua natura, non giustificherebbe l'introduzione di modifiche sostanziali al regime degli scambi con l'estero, come quella suggerita dal senatore Pesenti.

Il senatore Trabucchi si dichiara a sua volta favorevole alla richiesta di assegnazione in sede deliberante e rileva che, anche a suo giudizio, il provvedimento in esame non rappresenta la sede adatta per cercare di risolvere i problemi del controllo, tanto più che l'elemento del profitto delle imprese costituisce già una indicazione che il Governo utilizza per la scelta delle operazioni alle quali concorrere.

Il senatore Fortunati, movendo dalla premessa di carattere generale secondo cui, negli Stati moderni, la politica economica dipende più dalla gestione e dall'attuazione delle norme che non dalla emanazione di queste, osserva che il Governo dovrebbe consultare le Commissioni parlamentari, prima di effettuare scelte la cui rilevanza può non essere soltanto economica, ma involgere anche questioni connesse con la collocazione internazionale del Paese. Senza un dialogo continuato, il Parlamento si trova unicamente di fronte alla possibilità di accettare o respingere le proposte del Governo, e in tal modo anche i rapporti fra maggioranza ed opposizione sono radicalizzati. Per questo motivo il senatore Fortunati, pur non dichiarandosi contrario nel merito al provvedimento, ritiene che le operazioni connesse con il commercio estero debbano essere discusse anche in sede parlamentare, quando abbiano una notevole rilevanza e quando siano suscettibili di dar luogo a posizioni di rendita.

Il senatore Gigliotti chiede al Ministro di precisare la posizione del Governo in relazione ad alcune operazioni finanziarie in corso con la Grecia, in conseguenza dei recenti avvenimenti politici verificatisi in tale Paese.

Il senatore Bertoli dichiara quindi di accedere alla richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, pur respingendo le motivazioni avanzate dal senatore Lo Giudice a fondamento di tale richiesta: ritiene infatti che il finanziamento di una legge, quando avvenga in misura così massiccia come nel caso in esame, non possa essere considerato accessorio rispetto alle leggi di base del settore; motiva invece la sua posizione con le ragioni di urgenza e di opportunità che sono alla base del provvedimento; invita peraltro il Go-

verno a tenere nel debito conto le richieste avanzate dai senatori Pesenti e Fortunati.

Il presidente Bertone chiede quindi precisazioni al Ministro del tesoro sulla portata finanziaria dell'accordo tra la FIAT e l'Unione Sovietica.

Dopo un breve intervento del senatore Pecoraro, prende nuovamente la parola il ministro Colombo, il quale risponde anzitutto alla richiesta del Presidente dichiarando che, oltre ai 200 miliardi già indicati e da raccogliere in Italia, l'accordo FIAT-URSS comporta un'ulteriore spesa di 30 miliardi, da reperire sul mercato finanziario internazionale per acquisti da effettuarsi all'estero; l'IMI si è impegnato a collaborare al reperimento di tali fondi, a condizioni che potranno richiedere un ulteriore intervento a titolo di contributo sugli interessi.

Il Ministro affronta quindi i problemi di carattere generale sollevati dai precedenti oratori, precisando anzitutto che, in operazioni del genere di quelle favorite dal provvedimento, il Governo deve tener presente, oltre alle esigenze del commercio estero, anche quelle connesse con lo sviluppo economico interno. Al senatore Pesenti, l'oratore ricorda che la complessità delle procedure, la vivacità della concorrenza internazionale, l'intervento degli istituti di credito, sono elementi che forniscono una certa garanzia sul fatto che le imprese non traggano dalle operazioni in questione profitti eccessivi; inoltre, gli imprenditori sanno che il Governo non interviene a finanziare tutte le operazioni, in quanto, come nel caso della Grecia, possono prospettarsi considerazioni politiche generali, sulle quali il Governo si riserva piena libertà di apprezzamento.

Affrontando successivamente il tema dei rapporti tra Parlamento e Governo sollevato dal senatore Fortunati, il Ministro del tesoro dichiara di ritenere che la questione vada risolta individuando un equilibrio tra le contrapposte esigenze di un continuo rapporto tra i due poteri e della rapidità di decisione; egli ritiene pertanto che la consultazione parlamentare anche in questo settore non debba essere considerata come una tappa obbligatoria, in quanto ciò condurrebbe ad un ulteriore svilimento della responsabilità personale dei Ministri; aggiunge che, nell'ambito del rapporto fiduciario, da rinnovar-

si continuamente, il Governo può essere sempre chiamato a rispondere ed a riferire su tutte le sue decisioni in materia di commercio estero, così come negli altri settori.

Il relatore Ferreri riprende quindi le questioni da lui sollevate nella precedente seduta, ricordando l'opportunità di procedere alla modificazione del titolo del disegno di legge per inserirvi il riferimento alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, nonchè quella di stabilire se la competenza primaria a determinare le modalità delle operazioni considerate dal disegno di legge spetti al Ministro del tesoro o a quello del commercio con l'estero.

Il ministro Colombo dichiara di rimettersi in proposito al parere del Ministro del commercio con l'estero.

Infine la Commissione, all'unanimità, dà mandato al Presidente di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Caleffi.

La seduta ha inizio alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria» (1833).**

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Russo annuncia che la sottocommissione nominata il 12 aprile per l'esame degli articoli ha concluso i propri lavori.

Il senatore Romano dà atto che il Governo ed i rappresentanti della maggioranza in seno alla sottocommissione si sono dichiara-

ti disposti a prendere in considerazione talune proposte dei senatori comunisti. Aggiunge quindi che, pur mantenendo le riserve fatte sul provvedimento nel suo insieme, non insiste sulla richiesta di rimessione all'Assemblea (il disegno di legge in titolo, infatti, era stato inizialmente assegnato alla Commissione in sede deliberante) da lui avanzata, il 16 novembre 1966, insieme coi senatori Santarelli, Piovano, Scarpino, Ariella Farneti, Schiavetti, Granata e Perna.

Quindi il relatore, senatore Zaccari, propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sia nuovamente assegnato in sede deliberante.

La proposta è accolta dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
DELLE FAVE

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Invitato dalla Commissione, interviene alla seduta il Direttore generale della RAI dottor Bernabei, per comunicare i criteri adottati dall'Ente al fine di garantire l'obiettività ed imparzialità dei servizi informativi.

Dopo ampia esposizione del dottor Bernabei, intervengono i senatori Ferretti, Monni, Viglianesi e D'Andrea e i deputati Nannuzzi e Piccoli per esprimere il proprio punto di vista sulla esposizione suddetta, con riferimento ai criteri generali illustrati dal dottor Bernabei e all'applicazione degli stessi a singole trasmissioni di particolare rilievo.

Il presidente Delle Fave rinvia, quindi, il seguito della discussione ad una successiva seduta fissata per giovedì 18 maggio 1967, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 13,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 12 maggio 1967, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per la effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge (1865).

2. Deputato VEDOVATO. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professor Arturo Nannizzi (1640) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-12*).
(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-119*).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (Esercizio 1961) (*Doc. 29-45*).

(Esercizio 1962) (*Doc. 29-46*).
(Esercizi 1963 e 1964) (*Doc. 29-151*).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI) (Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Seguito*) (*Doc. 29-109*).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema

(Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento 29-149*).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)

(Esercizi 1962 e 1963) (*Doc. 29-126*).
(Esercizio 1964) (*Doc. 29-166*).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali

(Esercizi 1960 e 1961) (*Doc. 29-40*).
(Esercizio 1962) (*Doc. 29-43*).

(Esercizio 1963) (*Doc. 29-100*).
(Esercizio 1964) (*Doc. 29-137*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

(Esercizi 1960-61 e 1961-62) (*Doc. 29-102*).
(Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc. 29-181*).

8. « Nazionale Cogne » - Società per azioni

(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc. 29-128 e 29-128-bis*).

9. Cassa per il credito alle imprese artigiane

Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963) (*Seguito*) (*Doc. 29-127*).

10. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) (Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc. 29-173*).

11. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)

(Esercizi 1961, 1962 e 1963) (*Doc. 29-176*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuovo ordinamento nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni (1354).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE

PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

4. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

5. Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 (1983) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2106) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Venerdì 12 maggio 1967, ore 9,30

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (2092).

2. Deputati FABBRI Riccardo ed altri. — Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (2159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. BATTAGLIA ed altri. — Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato (1720).